



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI
CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE:**

LOTTO/I _____ CIG _____

Premessa

Art. 1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara

Art. 2 – Norme regolatrici

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Termini di esecuzione della fornitura

Art. 5 – Importo contrattuale

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

Art. 11 – Clausola di revisione periodica del prezzo

Art. 12 – Sopravvenuta attivazione convenzione

Art. 13 – Subappalto e sub contratti

Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15 – Garanzia definitiva

Art. 16 – Recesso per giusta causa

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Art. 18 – Risoluzione

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

Art. 20 – Penali

Art. 21 – Esecuzione d'ufficio

Art. 22 – Fallimento del Fornitore o morte del titolare

Art. 23 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile Tecnico

Art. 24 – Verifica di conformità

Art. 25 – Fatturazione e pagamenti

Art. 26 – Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Art. 27 – Responsabilità del Fornitore

Art. 28 – Sospensione della fornitura

Art. 29 – Cause di forza maggiore

Art. 30 – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

Art. 31 – Brevetti industriali e diritti d'autore

Art. 32 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Art. 33 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Arpav

Art. 34 – Elezioni di domicilio

Art. 35 – Foro di competenza

Art. 36 – Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 37 - Rinvio

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente come ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Dott. Loris Tomiato nato il 16/05/1960 a Anguillara Veneta (PD), giusta Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

di seguito, congiuntamente, definite "le Parti"

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. __ del __/__/____, è stata indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) e 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., una procedura aperta telematica per l'affidamento, in sedici lotti, della fornitura di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ Serie Speciale del _____;
3. con Delibera del Direttore Generale n. __ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, il/i lotto/i __ in favore di _____;

4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett a) del Codice;
5. ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale;
6. con nota protocollo n. del / /____, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni ovvero, essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che l'Amministrazione risolve il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, c.9, del Codice;
8. il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto - ivi compreso il Capitolato speciale e i suoi allegati - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da eseguire;
9. il Fornitore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta economica, il Capitolato speciale e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Fornitore.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura/e _____, (di seguito nominata per brevità lotto __)
2. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato e nell' Offerta economica del Fornitore.

Art. 4 – Durata del contratto

1. La fornitura ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dal ___/___/2022.
2. Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, previo preavviso di 30 giorni, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un tempo massimo di 180 giorni necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi, prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per ARPAV.
3. (eventuale) L'esecuzione del contratto è disposta in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. I prezzi unitari convenuti sono quelli proposti dal Fornitore con l'Offerta economica, da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi delle spese di consegna nonché di ogni altro onere previsto nel Capitolato tecnico.
2. Detti prezzi si intendono immodificabili fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 11.
3. Ai soli fini fiscali si dichiara che il prezzo complessivo della fornitura, comprensivo dei costi per la sicurezza, ammonta ad €. _____ (IVA esclusa), di cui:
€ _____ per la fornitura di _____ (lotto __)
€ _____ per la fornitura di _____ (lotto __)
4. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
5. Il prezzo complessivo della fornitura si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel perfetto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta presentata dal Fornitore.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) nonché a quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della citata normativa.
2. ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I (“Principi”); III (“Diritti dell'interessato”); IV (“Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”) e V (“Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali”) del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui sopra, tra cui l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
6. Il Fornitore si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le “Persone autorizzate al trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’art. 32.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

Il Fornitore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore quanto dell’ARPAV e/o di terzi.

1. Il Fornitore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti ad ARPAV, al personale di ARPAV, ovvero a terzi o a cose di terzi, dal Fornitore nell’espletamento delle attività di appalto inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc... Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, la durata dovrà coprire il periodo dalla data di stipula del contratto fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza.
4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo

1. I prezzi fissati per la fornitura oggetto del presente contratto, determinati a proprio rischio dal Fornitore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto.
2. La revisione dei prezzi di aggiudicazione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e sarà concordata fra le parti, a seguito di apposita istruttoria, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi entro 90 giorni dall'inizio del nuovo periodo contrattuale.
3. I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).
4. L'aggiornamento revisionale potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L. 208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.
5. La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 3, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Art. 12 – Sopravvenuta attivazione Convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente la fornitura oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1, co.13 della Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penali e senza che il Fornitore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, co. 3 della Legge 488/99.

Art. 13 – Subappalto e subcontratti

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alla ditta _____.
3. ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al Fornitore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.
4. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al succitato art. 105, co.13, lettere a) e c), il Fornitore è liberato da detta responsabilità solidale.
5. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. Il Fornitore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
8. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. Il Fornitore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. Al momento del deposito del contratto il Fornitore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
11. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.
12. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
13. In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
14. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
15. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
16. Il Fornitore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

17. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
18. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
19. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: _____ e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono _____
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.
6. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il

subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 15 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa da _____ ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, la stessa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 25% dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza della fornitura. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento (quietanze di pagamento delle fatture, certificato verifica di conformità, ecc..), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.
6. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive del Fornitore disciplinate all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co.13, del Codice.
5. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del Codice, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - c) nei confronti del Fornitore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice; in ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. In caso di subappalto e/o subcontratti, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
6. La risoluzione nei casi sopra citati comporta per il Fornitore soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
8. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del Codice.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c, che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi il Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 10% dell'importo contrattuale;
 - b) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art.6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 10); Sopravvenuta attivazione Convenzione (art.12); Subappalto e subcontratti (art. 13); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); Garanzia definitiva (art. 15); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17); Sospensione della fornitura (art. 28); Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 31); Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti ARPAV (art. 33).
2. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Penali

1. Il Fornitore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'importo della penale sarà soggetto a fatturazione da parte di ARPAV, e qualora la stessa non venisse pagata, ARPAV ha facoltà di avvalersi della cauzione definitiva.
3. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19.

Art. 21 – Esecuzione d'ufficio

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del Fornitore che comportino ritardi nell'esecuzione della fornitura, ARPAV si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento della fornitura. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, saranno addebitati al Fornitore anche i costi di tale operazione.

Art. 22 - Fallimento del Fornitore o morte del titolare

1. Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire

il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa _____, (tel. _____, e-mail: _____).
2. Il DEC avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ciascuna fattura.
3. Responsabile tecnico individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è _____
4. L'eventuale sostituzione del Responsabile tecnico, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al DEC.

Art. 24 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. La verifica finale sulla regolarità della fornitura viene effettuata non oltre sei mesi dalla sua conclusione, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture, saranno emesse con cadenza mensile e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso l'U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:
 - essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;

- specificare il CIG n. _____ e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
- 2. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
- 3. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
- 4. Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere. Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite.
- 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
- 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
- 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si impegna inoltre:

- a) eseguire la fornitura impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli allegati;
- b) garantire la continuità della fornitura assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate da ARPAV;
- c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 27 – Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore garantisce la fornitura da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore ed è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo contrattuale.
2. Inoltre è responsabile del buon andamento delle consegne a lui affidate e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati da ARPAV in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a suo carico e del personale da esso dipendente.
3. Il Fornitore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, assicurativa, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 28 – Sospensione della fornitura

1. Il Fornitore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.
2. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto di cui al precedente art. 19.
3. In tal caso ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 29 – Cause di forza maggiore

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26, co.3 bis e 3 ter, del D. Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 31 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 32 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:
 - revisione periodica del prezzo di cui al precedente art. 11;
 - estensione e/o riduzione della fornitura, anche mediante acquisto di prodotti non compresi negli elenchi di offerta economica, fino a un massimo del 20% dell'importo complessivo contrattuale. Il Fornitore, ai sensi dell'art 106, comma 12 del Codice, è obbligato a mantenere i prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
 - opzione di proroga tecnica, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, di cui al precedente art. 4, co. 2;
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata da ARPAV.

Art. 33 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto
3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.
4. Il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta di ARPAV, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Art. 34 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la sede di _____.
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC ai seguenti indirizzi:
ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
Fornitore: _____ al quale saranno notificati tutti gli atti relativi al contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 35 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 36 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 1 del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. Il Fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, mediante avviso di pagamento rilasciato dal sistema PagoPA.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si applicano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per il Fornitore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE